

Interessi finanziari. Ratifica in arrivo

Antiriciclaggio, più responsabilità per le imprese

Ranieri Razzante

■ Nuove raccomandazioni contro il riciclaggio da parte dell'Unione europea. Con la legge 135 del 4 agosto, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 203 di ieri, si autorizza l'Italia a ratificare il secondo Protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari contro la corruzione, adottato sulla base del Trattato Ue il 27 settembre del 1996.

Nel provvedimento si ripetono definizioni di riciclaggio (articoli 1, lettera e, e 2), che possono apparire obsolete. Il riferimento è la prima direttiva Ue contro il riciclaggio (la 91/308/Cee), ma un'attenta lettura del provvedimento conferma che la corruzione (attiva e passiva) e la frode sono delitti presupposti di riciclaggio. Si tratta di un chiarimento sull'elenco dei delitti presupposti in Italia, comunque riferibili, secondo l'articolo 648-bis, a «qualsiasi delitto non colposo». Il protocollo definisce frode e corruzione delitti che minano la stabilità dei sistemi finanziari, soprattutto se le condotte sono poste in atto da persone giuridiche.

E qui l'altra particolarità, ancora più rilevante, della legge. L'articolo 3 ribadisce che in ogni Stato va immaginata una «responsabilità delle persone giuridiche» per fatti di corruzione, frode e riciclaggio commessi nel loro interesse da parte di qualsiasi soggetto che agisca per loro conto. La punibilità in base all'articolo 3 dovrebbe anche scattare per omesso controllo che ha permesso la perpetrazione dell'illecito. Una responsabilità che in Italia è prevista dal Dlgs 231/01, oggi esteso al reato di riciclaggio dal Dlgs 231/07 che disciplina tutta la materia.

Ma il Protocollo si spinge oltre: l'articolo 6 prevede che uno Stato membro non potrà rifiutare l'assistenza giudiziaria nei casi di frode, corruzione e riciclaggio, so-

lo per il fatto che si tratti di un reato (a valle) in materia doganale o fiscale.

In sostanza, se il riciclaggio, per venire al punto dolente del dibattito italiano, è reato riveniente (o a monte) di evasione fiscale, e l'indagine riguarda un "paradiso fiscale" europeo, questo non può esimersi dal fornire l'assistenza giudiziaria alle autorità inquirenti. Il decreto 231/07 ha già previsto questa evenienza, facendo cadere ogni dubbio sull'utilizzabilità a fini fiscali dei dati raccolti in fase di indagini antiriciclaggio dalle autorità italiane (in particola-

DALL'EUROPA

Su frodi e corruzione gli Stati membri non potranno negare la collaborazione

re la Guardia di finanza).

Il provvedimento conferma un'ipotesi: il fatto che frodi e corruzione costituiscano reati che più di altri si denunciano alle autorità di polizia (ad esempio, le frodi assicurative) non si traduce in un'esenzione dalla segnalazione dell'operazione a monte "sospetta" ai fini delle norme antiriciclaggio. È indubbio che l'indagine già avviata dopo la denuncia di fatti penalmente rilevanti "assorba", per importanza, l'eventuale segnalazione dell'operazione che giunga alle autorità da parte dell'Uif (che le filtra per conto del sistema). Non è vero però il contrario, cioè sarebbe da dimostrare che, davanti a frodi o corruzioni denunciate, le operazioni nel frattempo poste in essere da presunti colpevoli, clienti dell'intermediario finanziario o del professionista, non abbiano formato oggetto di segnalazione sospetta.